



PROVINCIA DI BENEVENTO

IL PRESIDENTE

Ordinanza n. 2 del 30/03/2021

OGGETTO: Ordinanza presidenziale n. 1 del 30.03.2021 - Divieto di emungimento ed utilizzo delle acque di falda (interdizione dell'uso dei pozzi) ricadenti nell'area di Pezzapiana - Campo Mazzone di Benevento – PARZIALE RETTIFICA a seguito comunicazione analisi GE.SE.SA dei Pozzi Pezzapiana

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- la GE.SE.SA. SpA, con nota prot. n. 9929 del 29.03.2021 acquisita al prot. n. 9410 del 29.03.2021, ha comunicato che, a seguito di campionamento eseguito sulla risorsa idrica di Campo Mazzoni (controllo interno RDP 5852 del 09.03.2021 – Eurolab Srl), è risultato il superamento del limite previsto dal D.Lgs n. 31 del 02.02.2001 e s.m.i. per il Tetracloroetilene –Tricloroetilene di 47µg/l;
- a seguito del superamento del limite previsto dal D.Lgs n. 31 del 02.02.2001, è stata adottata ordinanza presidenziale n. 1/2021 di data odierna per vietare cautelativamente l'utilizzo delle acque di falda nell'area di Pezzapiana - Campo Mazzone di Benevento, fino ad accertamenti definitivi da parte di GE.SE.SA. e Comune di Benevento per le attività di caratterizzazione in corso per il campo pozzi di Pezzapiana Campo Mazzoni;

Vista la ultima nota delle ore 20.36 inoltrata da GE.SE.SA con la quale si comunicano le analisi dei pozzi di Pezzapiana dalle quali risulta che i valori analitici riscontrati dai campioni in esame, relativamente ai parametri considerati, rientrano nei valori dei parametri riportati nella normativa di riferimento

Ritenuto di rettificare l'ordinanza n. 1/2021 per la parte relativa al divieto cautelativo dell'utilizzo delle acque di falda ricadenti nell'area di Pezzapiana, eliminando il relativo divieto per questa stessa area

Ritenuto di confermare tutto quanto contenuto nella predetta ordinanza per quanto concerne il divieto, in via cautelativa e precauzionale, al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità, assoluto di emungimento ed utilizzo delle acque di falda nell'area di Campo Mazzone di Benevento;

Visti:

- il R.D. 11 dicembre 1933 n 1775;
- il D. L.gs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- il Regolamento Regionale n. 12 del 12.11.2012 e s.m.i., pubblicato sul BURC n. 72 del 19.11.2012;

ORDINA

Di prendere atto dell'ultima nota delle ore 20.36 inoltrata da GE.SE.SA con la quale si comunicano le analisi dei pozzi di Pezzapiana e dalle quali risulta che i valori analitici riscontrati dai campioni in esame, relativamente ai parametri considerati, rientrano nei valori dei parametri riportati nella normativa di riferimento;

Di rettificare l'ordinanza n. 1/2021 per la parte relativa al divieto cautelativo dell'utilizzo delle acque di falda ricadenti nell'area di Pezzapiana, eliminando il relativo divieto per questa stessa area

Di confermare tutto quanto contenuto nella predetta ordinanza per quanto concerne il divieto, in via cautelativa e precauzionale, al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità, assoluto di emungimento ed utilizzo delle acque di falda nell'area di Campo Mazzone di Benevento per un periodo di giorni 60;

DISPONE

che la presente Ordinanza, a cura dell'Ufficio Pubblicazioni dell'Ente, sarà resa nota a tutta la cittadinanza interessata, mediante pubblicazione sul sito telematico di questo Ente (Albo On Line), sito istituzionale del Comune di Benevento;

che copia della presente sia notificata, a cura della Polizia Provinciale, a tutti i proprietari e/o conduttori ad altro titolo di abitazioni e/o fondi agricoli con entro stanti i pozzi ricadenti nelle predette zone;

che copia del presente provvedimento sarà trasmesso a:

- Alla Prefettura di Benevento;
- Al Sindaco del Comune di Benevento;
- Alla Regione Campania - D.G. Ambiente - Difesa Suolo - UOD50.06.08 Tutela delle Acque 80132 Napoli ;
- All'ARPAC Dipartimento Provinciale di Benevento;
- Alla Regione Campania UOD 50.17.06 A.A. - 82100 Benevento;
- Al Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale - Viale Lincoln - 81100 Caserta;
- All' Ente Idrico Campano Via S. Lucia n. 81 – 80132 Napoli;
- ASL Dipartimento di Prevenzione di Benevento;
- GE.SE.SA. SpA;
- Comando Provinciale Carabinieri di Benevento;
- Comando Provinciale Carabinieri Forestali di Benevento;
- Polizia Municipale di Benevento.

A norma dell'art. 3 comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Napoli o in alternativa al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971 ed entro 120 gg dalla pubblicazione o notificazione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
(Antonio Di Maria)

